

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 11, relativo ai Commissari straordinari del Governo

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2015 con il quale il prefetto dott. Santi Giuffrè, già nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, è stato confermato nel medesimo incarico fino al 31 luglio 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2016, sulla proposta del Ministro dell'interno concernente la nomina del prefetto dott. Domenico Cuttaia a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

RITENUTO che, al fine di assicurare continuità e efficienza alle linee di intervento inerenti il fenomeno antiracket e antiusura sul territorio nazionale, sussiste il perdurante interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni commissariali straordinarie, ai sensi del citato articolo 11 della legge 400 del 1988;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri,

D E C R E T A:

Art. 1

1. Il prefetto dott. Domenico Cuttaia è nominato per un anno, a decorrere dalla data del presente provvedimento, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con i poteri di cui all'articolo 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2

1. Al Commissario straordinario del Governo è attribuito il coordinamento, anche operativo, su tutto il territorio nazionale, delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al racket e all'usura dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze nel settore alla lotta al racket e all'usura dell'Autorità di pubblica sicurezza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo apposito monitoraggio, propone alle competenti autorità eventuali misure ritenute opportune.

3. Il Commissario straordinario del Governo cura, in adempimento alle direttive del Governo, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, nonché con altri organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e del

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di politiche e affari europei.

4. Il Commissario redige annualmente una relazione sull'attività svolta nella quale evidenzia il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico. La relazione è strettamente correlata alla liquidazione della parte variabile del compenso.

Art. 3

1. Il Commissario straordinario del Governo adotta con propri decreti gli indirizzi e le misure occorrenti al fine di espletare i compiti affidatigli. Le spese eventualmente derivanti sono poste a carico dei pertinenti capitoli delle amministrazioni competenti.

Art. 4

1. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta da personale comandato dalle amministrazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, entro una quota non superiore alle trenta unità complessive, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni indicate all'articolo 2, comma 1.

3. Il Commissario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno, relativamente ai compensi per il lavoro straordinario e trattamento economico di missione per il personale addetto, nonché le spese generali d'ufficio, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'interno con proprio decreto.

Art. 5

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso da attribuire al Commissario straordinario del Governo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a